



STATUTO DI

“A.I.S.FA”

*Aggiornato alla II Assemblea Nazionale di AISFA,
Taormina, 13 Ottobre 2019*

Per autentica

*Giorgio La Porta
Presidente Nazionale
AISFA 2019-2020*

*Giulia Pane
Segretario Nazionale
AISFA 2019-2020*

TITOLO I - COSTITUZIONE	
Articolo 1 - Denominazione	3
Articolo 2 - Sede	3
Articolo 3 - Finalità	3
Articolo 4 - Associati	3
Articolo 5 - Logo	4
TITOLO II - ORGANI SOCIALI	
Articolo 6 - Denominazione	5
Sezione I - Assemblea Generale	
Articolo 7 - Funzioni	5
Articolo 8 - Costituzione	5
Articolo 9 - Deliberazioni	6
Sezione II - Assemblea Nazionale	
Articolo 10 - Funzioni	6
Articolo 11 - Costituzione	7
Articolo 12 - Deliberazioni	7
Sezione III - Consiglio di Presidenza	
Articolo 13 - Presidente	8
Articolo 14 - Past-President.	8
Articolo 15 - Vicepresidente	8
Articolo 16 - Segretario Generale	9
Articolo 17 - Tesoriere	9
Sezione IV - Direttivo Nazionale	
Articolo 18 - Commissione Lavoro	9
Articolo 19 - Commissione Formazione	10
Articolo 20 - Commissione Sociale	10
Articolo 21 - Segretario di Collegamento	10
Articolo 22 - Social Media	10
Articolo 23 - Pubbliche Relazioni	11
Articolo 24 - Durata	11
Articolo 25 - Funzioni	11
Articolo 26 - Deliberazioni	12
Articolo 27 - Revoca del mandato	12
Sezione V - Commissione di Garanzia	
Articolo 28 - Costituzione	12
Articolo 29 - Funzioni e Sanzioni	13
Articolo 30 - Durata	14
TITOLO III – SEZIONI LOCALI	
Articolo 31 - Denominazione	14
Articolo 32 - Ammissione	14
Articolo 33 - Funzioni	15
Articolo 34 - Obbligo di conformità	15
Articolo 35 - Indipendenza Locale	16
Articolo 36 - Procedimento Disciplinare	16
Articolo 37 - Decadenza	16
TITOLO IV - IL PATRIMONIO SOCIALE	
Articolo 38 - Composizione	16
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 39 - Vigenza e modifiche dello statuto	17
Articolo 40 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale	17

TITOLO I

COSTITUZIONE

Articolo 1: Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "A.I.S.F.A". AISFA è l'acronimo di "Associazione Italiana Studenti di Farmacia".

Articolo 2: Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Catania, viale Andrea Doria, 6 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli studi di Catania.

2. L'associazione ha sede amministrativa presso il domicilio del Segretario Nazionale pro tempore salvo diversa decisione del Consiglio di Presidenza.

Articolo 3: Finalità

1. AISFA è un'associazione indipendente, educativa, apartitica e apolitica che non svolge attività commerciali ed è priva di scopi di lucro.

2. Costituiscono finalità dell'Associazione:

a) promuovere i contatti e lo scambio di informazioni tra gli studenti italiani dei corsi di laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e tutti i corsi di laurea afferenti al settore farmaceutico, ;

b) sviluppare ogni iniziativa tendente al miglioramento professionale dei laureati nei corsi di laurea del settore farmaceutico (come recita l'Art. 3 c.2a) ed al loro inserimento nel mondo del lavoro;

c) stabilire e mantenere contatti all'estero con gli studenti del settore farmaceutico;

d) conferire borse di studio a studenti di Farmacia compatibilmente con le disponibilità economiche.

e) favorire i contatti con aziende che operano nel settore farmaceutico, cosmetico, fitoterapico o in tutti quei settori di impiego estetico e sanitario.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività di studio, ricerca, di organizzazione di convegni, seminari ed attività editoriali, job-meeting che i propri organismi riterranno coerenti con il perseguimento delle finalità associative, nonché compiere tutti gli atti economico-finanziari, gestionali, in quanto ad esse strumentali.

3. L'Associazione è libera di associarsi ad altri organismi nazionali ed internazionali che non svolgano alcun tipo di attività politica, ma sempre mantenendo la propria indipendenza.

Articolo 4: Associati

1. Sono Associati ordinari gli studenti dei corsi di laurea del settore farmaceutico (come recita l'Art. 3 c.2a) iscritti regolarmente all'Associazione.

2. Possono essere Associati Onorari:

- professori che si sono distinti nell'insegnamento, nell'attività tutoriale e nella promozione della Associazione;

- terzi che si sono distinti nella promozione dell'Associazione;

- ex studenti che si sono distinti nella promozione dell'Associazione.

3. Possono essere Associati Sostenitori: Enti pubblici o privati, Associazioni culturali e Privati che non svolgano alcuna attività politica ed intendano promuovere e sostenere le attività dell'Associazione.
4. Possono iscriversi tutti gli studenti dei corsi di laurea del settore farmaceutico, come recita l'Art. 3 c.2a, dopo che abbiano preso visione dello Statuto e condividano i fini che l'Associazione persegue.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per associarsi è necessario versare la quota associativa annuale di € 10 (prima iscrizione) / 8€ (rinnovo). La misura della quota sarà deliberata dall'Assemblea Generale nella stessa riunione in cui questa approverà il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio Preventivo dell'anno di riferimento. Tale Assemblea dovrà tenersi entro il 30 Aprile di ogni anno. Il mancato versamento entro il termine previsto della quota associativa comporta la sospensione dei diritti sociali.
6. La qualità di socio non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.
7. La qualità di Associato si perde:
 - a) per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ai due anni;
 - b) su delibera della Commissione di Garanzia per fatti gravi contrari alle finalità statutarie ed al buon nome dell'Associazione, secondo l'Art.29 c.3.
8. La quota associativa non viene rimborsata.

Articolo 5: Logo

1. Il logo di AISFA consiste nel logo AISFA con sottoscritte le parole "Associazione Italiana Studenti di Farmacia".
2. Il logo di ciascuna Sezione Locale consiste nel logo indicato da AISFA come logo ufficiale dell'Associazione con sottoscritte le parole: "AISFA - nome del Comune nel quale ha sede la Sezione".
3. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo AISFA, con tutte le lettere maiuscole non puntate.
4. La delibera dell'Assemblea Nazionale che ammette una Sezione Ordinaria, conferisce automaticamente il potere di utilizzare il logo AISFA.
5. L'utilizzo del logo AISFA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione AISFA è consentito esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dallo Statuto. Ogni uso indebito od in violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione dall'Associazione, fatto salva, in ogni caso, la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno.
6. I loghi associativi delle nuove sedi locali vengono rilasciati esclusivamente dal Consiglio di Presidenza al fondatore della sezione locale.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 6: Denominazione

Sono organi sociali nazionali obbligatori:

- I) Assemblea Generale;
- II) Assemblea Nazionale;
- III) Consiglio di Presidenza;
- IV) Direttivo Nazionale
- V) Commissione di Garanzia

Sezione I Assemblea Generale

Articolo 7: Funzioni

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da parte del Presidente, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun Associato almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'adunanza.
3. Ai sensi dell'art. 20 Cod. Civ., l'Assemblea deve pure essere convocata quando venga presentata domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.
4. Delle riunioni dell'Assemblea Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, oltre che dai due scrutatori, quando nominati.
5. L'Assemblea Generale delibera sul:
 - a) bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) sulla nomina dei componenti del Direttivo Nazionale;
 - c) sull'adozione di un eventuale regolamento interno dell'Associazione predisposto dal Direttivo Nazionale;
 - d) delibera l'apertura di una nuova Sede Locale;
 - e) sulle modifiche del presente Statuto;
 - f) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Direttivo Nazionale o dagli Associati.
6. Ogni Associato può chiedere l'aggiunta di un punto all'Ordine del Giorno dopo richiesta motivata e presentata al Consiglio di Presidenza che la approverà.

Articolo 8: Costituzione

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati che rivestano la qualifica di Associati ordinari od onorari. Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività. A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono intervenire all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, anche gli Associati sostenitori.

2. La possibilità di partecipazione all'Assemblea da parte degli Associati ordinari è subordinata all'avvenuto regolare pagamento della quota associativa al momento della convocazione.
3. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Direttivo Nazionale, previa delega scritta, firmata e presentata al Segretario Generale prima dell'Assemblea Generale.
4. Nel caso in cui vengano delegati membri del Direttivo Nazionale per esprimere un voto in merito all'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri, questo voto sarà nullo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, quando lo ritenga necessario, due scrutatori.
7. La competenza a verificare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe spetta al Presidente.

Articolo 9: Deliberazioni

1. In prima convocazione con la presenza almeno del 50% delle Sedi Locali e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, deleghe comprese.
2. In seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, deleghe comprese.
Tra la prima e la seconda convocazione devono scorrere almeno quindici minuti.
3. In quelle delibere che riguardano la responsabilità degli Amministratori, questi non hanno voto.
4. Per sciogliere anticipatamente il Direttivo Nazionale e per modificare lo Statuto è necessario che vi sia il voto favorevole del 75% degli intervenuti, deleghe comprese e la presenza di almeno il 75% del numero delle Sedi Locali Ordinarie.
(Per presenza di una Sede Locale si intende la presenza fisica di almeno un delegato).
5. La modifica dello Statuto può essere richiesta, con proposta sottoscritta da almeno un decimo di tutti gli Associati e deliberata dall'Assemblea Generale regolarmente convocata e costituita.

Sezione II Assemblea Nazionale

Articolo 10: Funzioni

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo che permette il confronto e l'organizzazione delle attività sul territorio nazionale.
2. La convocazione avviene almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta, da parte del Presidente, contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascuna Sede Locale almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'adunanza.

3. L'Assemblea deve pure essere convocata quando venga presentata domanda motivata e firmata da almeno un terzo del numero delle Sedi Locali Ordinarie.
4. Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, oltre che dai due scrutatori, quando nominati.
5. L'Assemblea Nazionale ha la funzione di:
 - a) eleggere la Sede Locale Amministrativa che esprimerà il Presidente per il biennio successivo;
 - b) decidere le linee di azione dell'Associazione, deliberando sui lavori delle commissioni.
 - c) approva a maggioranza semplice di tutte le Sezioni Ordinarie votanti, sull'attribuzione dello status di Sezione Ordinaria.
 - d) ha il potere di approvare la modifica dello Statuto, prima che questo venga presentato in Assemblea Generale per essere deliberato.

Articolo 11: Costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è costituita da tutte le Sedi Locali Ordinarie e dal Direttivo Nazionale.
2. Ogni Sezione Locale può presiedere all'Assemblea Nazionale con un minimo di un delegato fino ad un massimo di tre delegati.
3. Ogni delegato può esprimere un voto o essere delegato di un voto oltre il suo (fino ad un massimo di tre voti per ogni Sede Locale).
4. I delegati sono scelti fra coloro che rivestono cariche elettive all'interno del proprio Direttivo Locale.

Articolo 12: Deliberazioni

1. In casi di necessità e/o di urgenza, la maggioranza assoluta del Direttivo Nazionale può, convocare l'Assemblea Nazionale, con delibera motivata e comunicata preventivamente alla Commissione di Garanzia ed alle Sedi Locali.
2. In prima convocazione le delibere avvengono con la presenza di almeno il 50% delle Sedi Locali e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, deleghe per iscritto comprese.
3. In seconda convocazione le delibere avvengono solo per maggioranza dei presenti, deleghe per iscritto comprese.
4. L'approvazione della modifica dello Statuto può avvenire solo con la presenza di almeno il 75% del numero delle Sedi Locali e con il 75% del voto favorevole dei presenti, deleghe escluse.

Sezione III Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza costituisce la parte amministrativa più importante dell'associazione ed è rappresentata dai cinque ruoli fondamentali:

Articolo 13: Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea Generale e del Direttivo Nazionale e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri propri del Direttivo, salvo ratifica, da domandarsi senza indugio, da parte di quest'ultima. In caso di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Segretario Generale o da un componente del Consiglio Direttivo Nazionale nominato dallo stesso Presidente
2. Il Presidente ha facoltà di suggerire al Direttivo Nazionale il nominativo di chi, avendo contribuito con particolare rilevanza al raggiungimento degli obiettivi propri dell'Associazione, risulti meritevole della nomina ad Associato onorario.
3. Il Presidente redige annualmente un consuntivo delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti dall'Associazione e dispone affinché lo stesso venga inviato a tutte le Sedi Locali dell'Associazione medesima.
4. Sarà cura del Presidente mantenere i rapporti con le Autorità universitarie locali e nazionali oltre che con gli enti professionali.

Articolo 14: Past-President

È altresì membro del Direttivo Nazionale, sebbene soltanto con poteri consultivi, l'ultimo Presidente uscente, salva l'ipotesi di scioglimento della Commissione da parte dell'Assemblea Generale ai sensi dell'Art. 9 c.4 del presente Statuto.

Articolo 15: Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Commissione Nazionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni nelle quali venga appositamente delegato dal Presidente. In tal caso ad esso spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Sarà sua competenza collaborare con il Presidente nel mantenere i rapporti con le Autorità universitarie locali e nazionali oltre che con gli enti professionali.
3. Sarà suo dovere coadiuvare le Commissioni nello svolgimento delle loro mansioni.
4. Sarà a discrezione del Consiglio di Presidenza poter istituire da uno a tre Vicepresidenti a seconda della mole di lavoro che si prospetta per l'anno sociale, in funzione delle Sedi Locali attive e per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento delle mansioni designategli.
 - a) In questo caso i tre Vicepresidenti potranno assumere una delle tre cariche:
 - Vicepresidente Nord Italia, (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto);
 - Vicepresidente Centro Italia, (Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo);
 - Vicepresidente Sud Italia, (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
 - b) Ogni Vicepresidente oltre le mansioni ordinarie avrà il compito di gestire i rapporti con le Sedi Locali e le loro nuove aperture nelle regioni di propria competenza.
 - c) I tre Vicepresidenti nominati, si riuniscono e deliberano, con comunicazione scritta e firmata al Presidente, la Commissione della quale si occuperanno, ad ognuno verrà assegnata una Commissione tra: Lavoro, Formazione e Sociale.

Articolo 16: Segretario Generale

1. Il Segretario è responsabile della segreteria e coordina l'attività delle persone coinvolte nella gestione amministrativa dell'Associazione.
2. Il Segretario è responsabile della tenuta dell'aggiornamento del libro dei soci e degli altri registri associativi che non riguardino materia fiscale. In particolare il Segretario tiene, in conformità alle disposizioni della legge 675/1996, un registro anagrafico dei Soci, anche in formato di database. Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente promuovendo le deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea alle Sedi Locali.
4. Il Segretario è competente alla stesura ed alla conservazione del verbale delle riunioni del Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale; egli è altresì depositario del presente Statuto dell'Associazione ed a lui potrà esserne richiesta copia da parte di ogni Associato.
5. Certifica la regolare ricezione dei documenti associativi locali entro i termini previsti dal comma 4-5 Art. 28 del seguente Statuto, e dei documenti assembleari nonché alla regolarità delle deleghe dei rappresentanti all'Assemblea Generale.

Articolo 17: Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tesoreria dell'Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Direttivo Nazionale, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell'Associazione e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione che il Direttivo Nazionale deve presentare annualmente all'Assemblea Generale.
2. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle risorse economiche dell'Associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile economicamente di proprietà dell'Associazione, che gli venga affidato in gestione dal Presidente con specifico mandato.
3. Congiuntamente e disgiuntamente con il Presidente è titolare del potere di firma e di apertura e gestione di conti correnti e depositi. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono espletate congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

Sezione IV Direttivo Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Direttivo Nazionale composto dal Consiglio di Presidenza e da un numero di membri eletti dall'Assemblea Generale in funzione dell'esigenza dell'associazione.

Articolo 18: Commissione Lavoro

1. È responsabile dell'organizzazione di progetti che permettano ai membri di conoscere posizioni lavorative ed interfacciarsi con queste realtà (job-meeting, career day, incontri con aziende, etc.).
2. Sarà compito della commissione entrare in contatto con tutte i responsabili delle attività pubbliche o private del nostro settore per l'organizzazione e la buona riuscita del progetto.

3. La Sede Locale dovrà comunicare almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento una descrizione e la locandina, nel caso ci fosse, della stessa a questa Commissione.
4. La Commissione può avere un massimo di cinque membri.

Articolo 19: Commissione Formazione

1. È responsabile dell'organizzazione di convegni mirati all'accrescimento personale dell'associato, fornendo una maggiore consapevolezza sugli sbocchi lavorativi che un laureato nel nostro settore può intraprendere.
2. Deve monitorare il percorso formativo degli studenti delle Sedi Locali, tenendo sotto controllo i piani di studio ed elaborando un progetto quanto più completo alla formazione studentesca-professionale.
3. Sarà compito della commissione entrare in contatto con i relatori più idonei all'argomentazione del convegno e l'organizzazione dell'evento.
4. La Sede Locale dovrà comunicare almeno 15 giorni prima dello svolgimento di un convegno scientifico la locandina con allegata una descrizione della stessa a questa Commissione.
5. La Commissione può avere un massimo di cinque membri.

Articolo 20: Commissione Sociale

1. È responsabile dell'organizzazione di eventi sociali mirati a migliorare i rapporti personali tra i membri dell'Associazione, dando la possibilità di scambi culturali tra percorsi di studi differenti.
2. Sarà compito della commissione entrare in contatto con i proprietari dei locali nel quale si vuole svolgere l'evento e la sua organizzazione.
3. La Sede Locale dovrà comunicare almeno 15 giorni prima dello svolgimento di un evento sociale la locandina con allegata una descrizione dello stesso a questa Commissione.
4. La Commissione può avere un massimo di cinque membri.

Articolo 21: Segretario di collegamento

1. Il Segretario di collegamento affianca il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce quando è assente.
2. Mantiene il collegamento tra AISFA e le associazioni settoriali internazionali.
3. Cura i rapporti con le Aziende e/o con altre Enti o Associazioni estere secondo quanto previsto dall'Art.3 c.3.

Articolo 22: Social Media

1. Il Social Media è responsabile della consapevolezza e della concezione di AISFA all'interno della società e della corretta rappresentazione della società all'esterno di essa.

2. È responsabile dei profili social dell'associazione, del loro aggiornamento, della cura dei contenuti e del marketing associativo, quindi della concessione del logo associativo in eventi organizzati da terzi.

3. Può nominare due membri che collaborino al progetto.

Articolo 23: Pubbliche Relazioni

1. L'Addetto alle Pubbliche Relazioni cura i rapporti tra gli Associati e l'Associazione, costituendo il tramite delle eventuali proposte o rimostranze che i primi intendano presentare al Direttivo Nazionale.

2. Sarà sua responsabilità promuovere gli eventi che si svolgono a tutti i membri dell'associazione.

3. Sarà sua responsabilità promuovere gli eventi a tutte le Autorità che collaborano con l'Associazione: persone, agenzie, federazioni, associazioni.

4. Può nominare fino a tre membri che collaborino al progetto.

Articolo 24: Durata

1. Il Direttivo Nazionale resta in carica due anni.

2. L'Assemblea Generale, per gravi e motivate ragioni, può sciogliere anticipatamente il Direttivo Nazionale. La proposta, presentata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati, deve essere deliberata secondo l'Art.9 c.4. La Commissione così sfiduciata resterà in carica, con competenza limitata all'ordinaria amministrazione, fino all'avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo.

3. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Componente del Direttivo, la Commissione procede alla sua sostituzione chiedendone la convalida, nel più breve tempo possibile, all'Assemblea Generale degli Associati. Il mandato del componente del Direttivo così nominato scadrà contestualmente a quello degli altri membri.

Articolo 25: Funzioni

1. Il Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Direttivo è comunque tenuto a riunirsi almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo oltre che per la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale.

3. Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

4. Delle riunioni del Direttivo sarà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, deliberando altresì in merito a progetti ed iniziative promosse dalle singole Sedi Locali. Ad essa spetta la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all'Assemblea Generale.

6. Il Direttivo è pure competente per l'assunzione di eventuali dipendenti ed impiegati e per la determinazione della loro retribuzione.

7. I membri del Direttivo Nazionale prestano la loro attività in modo gratuito e senza retribuzione alcuna.

8. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione, tenendo conto dei risultati di gestione dell'anno di carica.

Articolo 26: Deliberazioni

Per la delibera da parte del Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; nell'ipotesi di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 27: Revoca del Mandato

L'Assemblea Generale può revocare il mandato ad uno o più membri del Direttivo Nazionale per grave ed ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a suo carico, tramite richiesta scritta e firmata da almeno un decimo degli Associati.

Sezione V Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia ha il compito di garantire una buona qualità di vita nella comunità dell'Associazione. Essa ha come prerogativa la gestione del potere giudiziario.

Articolo 28: Costituzione

1. È costituita a livello Nazionale da:

- Un Garante Nazionale, che sarà l'esponente più importante di questa commissione, è eletto dal Presidio di Garanzia (riunione di tutti i Garanti Locali) per maggioranza assoluta dei presenti. L'elezione del Garante viene deliberata in Assemblea Generale a ratifica.
- Tutti i Garanti Locali, che saranno i consiglieri di supporto della commissione.

2. La Commissione di Garanzia Locale è costituita da:

- Il Garante Locale, proposto dai primi 4 Proviviri e votato per maggioranza assoluta dei presenti;
- 5 Proviviri che vengono così scelti:
 - due vengono indicati dall'Assemblea Generale (elezione per maggioranza assoluta dei presenti);
 - uno viene indicato dal Direttivo Locale (votazione per maggioranza assoluta dei presenti);
 - uno è l'Associato più anziano in termini di iscrizione all'Associazione.
 - uno viene indicato dal Garante Locale

Articolo 29: Funzioni e Sanzioni

1. Deve vigilare sull'andamento finanziario dell'associazione, sarà suo compito quindi il monitoraggio delle entrate e delle uscite al fine di assicurare la massima trasparenza;
2. Deve far rispettare da parte del Direttivo Nazionale e delle Sedi Locali dello Statuto di AISFA e sulle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Giudicare problematiche che sorgono nella vita associativa (Competenza Locale e Nazionale)
 - a) Uno o più associati, tramite una richiesta scritta da almeno il 10% dell'Associazione (Locale o Nazionale), possono porre sotto l'attenzione della Commissione di Garanzia una problematica riscontrata nella vita associativa.
 - b) La Commissione di Garanzia dopo aver raccolto abbastanza materiale per comprendere meglio la vicenda valuterà la sanzione da applicare.
 - Ammonizione: L'interessato viene convocato dalla Commissione di Garanzia, si discute della problematica e si ammonisce. L'interessato è tenuto ad accettare l'ammonizione. Se l'interessato viene ammonito 2 volte in un anno, la Commissione Locale chiede alla Commissione Nazionale di radiarlo.
(Tale decisione viene presa per parere favorevole del Garante)
 - Risoluzione della controversia: La Commissione di Garanzia chiede all'interessato di portare avanti una determinata azione al fine di risolvere la problematica sollevata. L'interessato è tenuto ad obbedire.
(Tale decisione viene presa per maggioranza assoluta dei presenti).
 - Radiazione: La Commissione di Garanzia può decidere di radiare l'interessato per gravi e motivate situazioni per un periodo temporale o per sempre.
(Tale decisione viene presa all'unanimità da parte della Commissione di Garanzia ed è necessaria la presenza del 75 % dei componenti della Commissione stessa).
 - c) L'interessato può fare ricorso a tale decisione chiedendo che il proprio destino venga deciso per maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea Generale.
In questo caso l'Assemblea è presieduta dalla Commissione di Garanzia.
4. Vigilare sulle iscrizioni all'Associazione (Competenza Locale e Nazionale)
La Commissione di Garanzia vigila sulle nuove iscrizioni nell'Associazione nel caso in cui si manifestino dei dubbi sui nuovi iscritti.
 - a) Per motivate ragioni l'ingresso di un nuovo membro può essere messo a votazione per maggioranza assoluta dei presenti durante una riunione tra il Consiglio di Presidenza e la Commissione di Garanzia.
(Tale riunione sarà presieduta dalla Commissione di Garanzia).
5. Intermediare i cambiamenti degli Statuti Nazionale e Locali (competenza Nazionale)
I cambiamenti dello Statuto Locale possono essere proposti tramite richiesta scritta e firmata dal 10 % degli Associati.
Per approvare la modifica dello Statuto:
 - La Commissione di Garanzia deve essere a favore con almeno il 75% dei presenti.
In caso di parità di voto il Garante può prendere una decisione in merito.
 - L'Assemblea Nazionale deve votare positivamente con il 75 % dei presenti.
 - L'Assemblea Generale deve votare positivamente con il 75 % dei presenti.Lo statuto deve essere approvato da tutte le Commissioni sopra elencate per essere infine deliberato in Assemblea Generale.

6. Ad ogni Assemblea Nazionale la Commissione di Garanzia presenta una relazione scritta sui risultati della propria attività.

7. Tutti i membri della Commissione di Garanzia hanno l'obbligo di conoscere la storia dell'Associazione e Lo Statuto Nazionale e quello Locale di appartenenza.

8. Nessun membro della Commissione può fare parte del Direttivo.

Articolo 30: Durata

1. La Commissione di Garanzia resta in carica due anni.

2. L'Assemblea Generale, per gravi e motivate ragioni, può sciogliere anticipatamente la Commissione. La proposta, presentata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati, deve essere deliberata secondo l'Art.9 c.4. La Commissione così sfiduciata resterà in carica, con competenza limitata all'ordinaria amministrazione, fino all'avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo.

3. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Componente della Commissione, si procede alla sua sostituzione chiedendone la convalida, nel più breve tempo possibile, all'Assemblea Generale degli Associati.

Il mandato del componente del Direttivo così nominato scadrà contestualmente a quello degli altri membri.

TITOLO III SEZIONI LOCALI

Articolo 31: Denominazione

1. La denominazione della Sede Locale è formata dall'acronimo AISFA - nome del Comune in cui essa ha sede.

2. Le Sedi Locali possono avere sede solo in Comuni in cui siano presenti corsi di laurea di ambito farmaceutico secondo l'Art.3 c.2a.

Articolo 32: Ammissione

1. Sono soci di AISFA le singole Sedi Locali che, a seguito di domanda approvata dall'Assemblea Nazionale come recita l'Art.12 c.2-3, siano divenute Sedi Locali Ordinarie;

2. La domanda deve essere sottoscritta personalmente da ciascuno dei componenti del Direttivo Locale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale;

3. In allegato alla domanda si deve presentare un documento scritto e firmato sull'accettazione dello Statuto di AISFA.

4. I soci delle singole Sedi Locali fanno parte del network di AISFA e godono dei diritti nascenti dal presente Statuto.

5. Ogni Sede Locale sarà composta da tutti i Membri della Associazione, iscritti regolarmente all'università come recita l'Art. 3 c.2a, del comune dove ha sede l'Associazione Locale.

Articolo 33: Funzioni

1. Ogni Sede Locale, gode di totale autonomia decisionale in merito alle manifestazioni e/o eventi che il Direttivo Locale vuole svolgere. Si impegna, altresì, a comunicare le proprie attività al Direttivo Nazionale almeno quindici giorni prima dell'evento.
2. Ogni Sede Locale elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del Direttivo Nazionale, un Direttivo Locale.
3. Ogni Direttivo Locale convoca l'Assemblea Locale dei propri soci almeno una volta all'anno e con non meno di quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea Generale.
4. Ogni sede locale entro il 30/09 delibera il bilancio consuntivo e preventivo della propria associazione e lo presenta al Direttivo Nazionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale, dove viene poi deliberato.
5. Il periodo delle nuove iscrizioni va dal 1/09 al 31/12 di ogni anno, ogni sede locale ha tempo fino al 31/01 per versare la quota corrispettiva ad AISFA con annesso il registro degli associati in formato digitale.
6. Il Direttivo Locale sarà composto secondo l'organigramma stabilito dal proprio Statuto.
7. Gli Organi Locali dell'Associazione collaborano al raggiungimento, nella Sede Locale dove sono chiamati ad operare, degli scopi e degli obiettivi propri dell'Associazione Nazionale di cui sono, a tutti gli effetti, parte integrante.
8. Le Sedi Locali provvedono a svolgere le seguenti attività:
 - iscrizione di nuovi Soci e riscossione della quota associativa annuale dagli iscritti, trattenendo presso la tesoreria Locale un importo corrispondente al 65% delle quote associative e rimettendo il residuo 35% alla tesoreria Nazionale;
 - organizzazione di eventi sociali e/o culturali, visite aziendali, convegni scientifici, etc. comunicati al Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima dell'evento tramite comunicazione ufficiale (e-mail);
 - informazione agli iscritti circa le attività e gli eventi organizzati dall'Associazione;
 - distribuzione di materiale informativo.
 - rilascio della tessera associativa al pagamento della quota annuale.

Articolo 34: Obbligo di conformità

1. Le Sezioni costituiscono enti associativi autonomi periferici su base territoriale ed ogni Sezione regolarmente ammessa ad AISFA adotta il proprio Statuto. In particolare le Sezioni godono di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea Nazionale che immediatamente le riguardano.
2. Lo Statuto adottato dalla Sede Locale deve essere conforme al presente Statuto e contenere norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, nonché la previsione dell'elettività delle cariche associative ed i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
3. Ciascuna Sezione ha l'obbligo assoluto di rispettare i principi sanciti dall'Art. 3 del presente Statuto.

Articolo 35: Indipendenza Locale

Ogni Sede Locale può decidere di sciogliere l'Associazione Locale dall'organismo Nazionale che la costituisce, presentando:

- Richiesta motivata, scritta e firmata dal 10% della Sede Locale.
- Verbale di delibera in Assemblea Locale con voto favorevole del 75% dei presenti, deleghe comprese

In questo caso la Sede Locale viene dichiarata decaduta (Art. 35)

Articolo 36 - Procedimento disciplinare

1. La violazione delle disposizioni del presente Statuto e delle decisioni dell'Assemblea da parte dei componenti del Direttivo Nazionale, dei Direttivi delle Sedi Locali o della Commissione di Garanzia determina la sottoposizione a procedimento disciplinare, affidato, a seconda dei casi, alla Commissione di Garanzia o al Direttivo che, in maniera oggettiva ed imparziale, deciderà attenendosi allo statuto.

2. L'interessato ha diritto di essere sentito in Assemblea ed il provvedimento, motivato, deve essere adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 37 - Decadenza

1. Una Sezione Ordinaria è automaticamente considerata decaduta da ogni diritto nei confronti di AISFA, se, nel momento immediatamente precedente alla verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea Generale, risulti ricadere in due o più delle seguenti condizioni:

- a) omesso pagamento della quota associativa nell'ammontare e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- b) omessa partecipazione con suoi delegati a tre Assemblee Nazionali consecutive;
- c) omessa comunicazione ad AISFA del rinnovo delle cariche sociali per un periodo di almeno 18 mesi;
- d) omessa informazione ad AISFA in merito alle attività della Sede Locale.
- e) scioglimento anticipato della Sede Locale

2. La Sede Locale Ordinaria che sia decaduta per uno dei motivi di cui presente articolo verrà diffidata dall'usare il logo AISFA, la denominazione, l'acronimo ed ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione AISFA.

3. Resta salva la possibilità per AISFA di perseguire il recupero dei crediti maturati nel periodo precedente il dissolvimento.

4. La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.

TITOLO IV IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 38 - Composizione

Il patrimonio di AISFA è costituito da:

- a) quote versate dalle Sezioni
- b) contributi che l'Associazione potrà ricevere dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi dell'Unione Europea e di enti internazionali;

- d) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) eventuali eredità, donazioni e legati.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 – Vigenza e Modifiche dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto sono immediatamente vincolanti per ciascuna Sezione Locale.
2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate, su proposta delle Sezioni Locali o del Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa delibera dell'Assemblea Nazionale assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Locali presenti e con diritto di voto (Art.29 c5).
3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Generale per il loro obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 40 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto dei due terzi delle Sezioni Locali con diritto di voto.
2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.